



ASCOFARVE

Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari

STATUTO

COSTITUZIONE - CARATTERISTICHE E SCOPI

Articolo 1)

1. Allo scopo di favorire condizioni idonee sia a risolvere i problemi legati all'ottimizzazione dei servizi distributivi dei farmaci veterinari che a propiziare una idonea regolamentazione giuridica dell'attività svolta dalle Aziende Distributrici del farmaco, e consapevoli delle responsabilità legate alla loro funzione di operatori di sanità, è costituita fra le Aziende esercenti in Italia l'attività di distribuzione dei farmaci veterinari l'Associazione denominata ASCOFARVE - Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari.
2. L'Associazione ha sede legale in ROMA - presso la sede della CONFCOMMERCIO - P.zza G. G. Belli n° 2 -; essa non ha fini di lucro.

Articolo 2)

1. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) difesa e studio dei problemi dei distributori del farmaco veterinario;
 - b) impegno per il riconoscimento giuridico della Categoria anche con l'istituzione di un Albo Nazionale;
 - c) attuazione di una disciplina di categoria legata al rispetto di norme deontologiche e all'osservanza dei doveri imposti dalle Leggi Sanitarie;
 - d) rappresentanza delle Aziende Associate nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per la stipulazione del Contratto Nazionale del Lavoro e per la trattazione delle questioni sindacali, anche nell'ambito della Confcommercio;
 - e) rappresentanza della categoria nella trattazione degli interessi collettivi, nella tutela dei rapporti con le altre organizzazioni industriali e commerciali, nonché in tutti gli Istituti, Enti, organizzazioni e Convegni Nazionali ed Internazionali nei quali la partecipazione dell'Associazione risulti opportuna;
 - f) assistenza collettiva e particolare degli Associati nel campo organizzativo, commerciale, sindacale e legale;
 - g) promozione e sostegno delle iniziative in collaborazione con le Categorie sanitarie per lo studio e la soluzione di problemi relativi ai farmaci veterinari;
 - h) fissare, regolare, favorire i rapporti di collaborazione tra gli Associati;
 - i) rilevamento e pubblicazione di dati statistici e notizie interessanti la categoria anche mediante contatti con l'opinione pubblica.
 - j) formazione e sviluppo delle risorse umane degli associati e loro collaboratori mediante corsi e seminari.

REQUISITI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 3)

1. Possono far parte dell'Associazione le Aziende distributrici di medicinali per uso veterinario, ad eccezione di quelle che svolgono solo attività di distribuzione in regime di dipendenza, rappresentanza o agenzia dell'Industria farmaceutica.

2. Le suddette Aziende debbono disporre di un adeguato assortimento di medicinali veterinari allo scopo di garantire - secondo le norme di Legge - una distribuzione in maniera idonea alle esigenze del territorio, tenendo conto degli importanti riflessi che l'uso del farmaco veterinario ha nei confronti della salute pubblica.
3. Potranno entrare a far parte dell'Associazione quelle Aziende che, a seguito di loro domanda, ne saranno ammesse dietro parere favorevole del Consiglio Direttivo, purché siano in regola con le Leggi e le disposizioni vigenti in materia.
4. I diritti e le facoltà inerenti alla qualità di associato vengono esercitati dal titolare o da un legale rappresentante dell'Azienda o da persona delegata.
5. La domanda di ammissione, secondo le modalità di cui all'art.4, importa accettazione incondizionata del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice di Comportamento che, allegati al presente Statuto, ne fanno parte integrante.

Articolo 4)

1. La domanda di ammissione, corredata dalla firma di presentazione di almeno due Associati, uno dei quali possibilmente operante nella stessa Regione, deve contenere la documentazione dell'attività svolta dall'Azienda nella distribuzione dei medicinali e farmaci veterinari, e i documenti e le informazioni previste dal Regolamento Interno.
2. L'adesione dell'Associazione è impegnativa per l'anno solare in corso alla data di ammissione e per i due anni solari successivi e, in mancanza di disdetta, per un successivo anno solare e così di seguito.
3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di iscrizione anche delle filiali o delle società controllate. I contributi associativi ed i diritti di voto saranno fissati in relazione al fatturato annuale di medicinali veterinari realizzato dall'Associato per l'intero gruppo societario che fa capo all'Associato stesso.
4. Le società controllate potranno optare per una iscrizione autonoma: in tal caso i contributi associativi ed i diritti di voto saranno fissati in relazione al fatturato annuale di medicinali veterinari realizzato dalla singola società controllata. Il fatturato della società controllata iscritta autonomamente non concorrerà alla determinazione del fatturato di gruppo .

Articolo 5)

1. La qualità di Associato, oltre l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento Interno e nel Codice di Comportamento, comporta gli obblighi seguenti:
 - a) mantenere un corretto comportamento in armonia con le norme deontologiche fissata all'Associazione;
 - b) aderire incondizionatamente agli scopi dell'Associazione;
 - c) astenersi da iniziative che possano contrastare le azioni intraprese dagli Organi dell'Associazione per la tutela degli interessi collettivi delle Aziende associate, ivi compresi gli impegni intesi a regolare in modo uniforme i rapporti di carattere economico con le altre Categorie;
 - d) corrispondere puntualmente i contributi di cui all'art.7 dello Statuto.
2. L'adesione vincola l'associato all'osservanza delle deliberazioni degli Organi associativi adottate anche anteriormente alla sua ammissione.

Articolo 6)

1. La qualità di associato viene meno:
 - a) per inosservanza agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento Interno o del Codice di Comportamento;
 - b) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione all'ASCOFARVE;
 - c) per dimissioni volontarie.
2. Il Consiglio Direttivo, a fronte di comprovate inadempienze alle norme dello Statuto, del Regolamento Interno, del Codice di Comportamento o a quelle di legge in materia di distribuzione dei medicinali veterinari, potrà esaminare l'eventuale stato di fatto di qualunque Associato onde eventualmente determinarne l'espulsione secondo la procedura prevista dal Regolamento Interno. .
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato
4. L'Associato dimissionario o espulso perde qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione, ma è comunque tenuto all'integrale adempimento dei propri obblighi patrimoniali verso di essa, maturati alla data delle

dimissioni o a quella in cui il provvedimento di espulsione è divenuto definitivo.

5. Chi sia uscito dall'Associazione per dimissioni può esservi in seguito riammesso alle condizioni previste per i nuovi Associati.
6. Chi sia stato espulso dall'Associazione, una volta rimosse le cause dell'espulsione è riammesso fermo il rispetto delle condizioni previste dal presente Statuto. La rimozione delle cause deve avvenire entro e non oltre un anno dal provvedimento di espulsione.
7. Gli Associati che intendono dimettersi dall'Associazione devono darne preavviso 6 mesi prima dello scadere del secondo anno solare successivo a quello della loro ammissione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Presidente dell'Associazione.
8. In mancanza di disdetta nei termini di cui sopra, gli Associati rimangono obbligati per un ulteriore anno solare; e così di seguito di anno in anno, salvo disdetta sei mesi prima dello scadere dell'anno solare in corso.
9. L'Associato che cessa di svolgere l'attività commerciale recede automaticamente dall'Associazione pur restando obbligato a pagare i contributi tutti dell'annata in corso.
10. Nel caso di cessione dell'Azienda ad altro Associato, il cessionario subentra nei diritti ed oneri del cedente.
11. Nel caso in cui una Azienda associata venga ceduta ad altro operatore non associato all'ASCOFARVE, gli obblighi di natura economica nei confronti dell'Associazione saranno assolti dal cedente, mentre il Consiglio Direttivo - considerata la particolarità del caso - si riserva di confermare o meno la qualifica di associato per l'azienda cessionaria, adottando di fatto l'iter previsto per l'ammissione di un Associato nuovo.

Articolo 7)

1. Gli Associati provvedono alle spese dell'Associazione con una quota di prima iscrizione ed una quota annuale, le cui misure sono approvate annualmente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. In casi di particolari necessità è in facoltà dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, decidere l'applicazione di un contributo supplementare.
3. I contributi associativi (quota annuale e contributo supplementare) sono determinati in proporzione diretta ai voti attribuiti in funzione delle fasce di fatturato annuale di medicinali veterinari, riferite all'anno solare precedente.
4. L'Assemblea Ordinaria degli Associati potrà modificare il fatturato di riferimento delle fasce, da valere per l'anno successivo.
5. Annualmente, entro il 31 marzo, l'Associato è obbligato a comunicare all'Associazione in quale fascia di fatturato deve essere inserito, inviando a conferma la copia della dichiarazione annuale IVA.
6. In caso di prima iscrizione od in mancanza di un fatturato di riferimento, l'Associato verrà inserito nella 1^a fascia.
7. Al Consiglio Direttivo è demandata la fissazione delle modalità di riscossione delle quote associative e dei contributi supplementari.
8. Nel caso in cui i contributi dell'anno (quota annuale ed eventuale contributo supplementare) superino di più del 25% i contributi associativi versati per l'anno precedente, l'Associato ha il diritto di recedere dall'Associazione, senza preavviso, pagando un importo pari al 50% dei contributi versati per l'anno precedente.
9. Il mancato pagamento delle quote associative annuali, nonché degli eventuali contributi supplementari, nei termini previsti comporta per l'Associato inadempiente la sospensione da ogni attività associativa.
10. Se entro sessanta giorni dalla messa in mora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento tale inadempienza non è sanata, il Consiglio Direttivo adotta il provvedimento di espulsione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente o chi in sua vece;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA.

Articolo 9)

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Aziende Associate purché in regola con i pagamenti; gli Associati morosi nel pagamento dei contributi associativi non possono prendere parte dell'Assemblea.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, che deve essere prevista in un giorno successivo a quello di prima convocazione, qualunque ne sia il numero.
3. Ciascun Associato ha diritto ad un numero di voti in relazione alla fascia di fatturato di riferimento e precisamente:

1 ^a fascia	=	fatturato fino a	€ 500.000	=	un voto
2 ^a fascia	=	fatturato da	€ 500.000 a € 2.500.000	=	due voti
3 ^a fascia	=	fatturato da	€ 2.500.000 a € 5.000.000	=	tre voti
4 ^a fascia	=	fatturato da	€ 5.000.000 a € 10.000.000	=	quattro voti
5 ^a fascia	=	fatturato da	€ 10.000.000 a € 30.000.000	=	cinque voti
6 ^a fascia	=	fatturato oltre	€ 30.000.000	=	sei voti

4. Nell'Assemblea ogni Associato può farsi rappresentare per delega scritta soltanto da altro Associato, il quale comunque non potrà essere portatore di più di tre deleghe che rappresentino complessivamente non più di 5 voti.

Articolo 10)

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, via telefax o con messaggio di posta elettronica da inviare almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
3. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via telefax o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 72 ore prima della riunione.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) formula le direttive di politica generale circa i problemi di importanza fondamentale interessanti la vita e la organizzazione dell'Associazione;
 - b) delibera sulla attività svolta dalla Associazione su relazione del Consiglio Direttivo, nonché sui bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'esercizio in corso, e sulle connesse relazioni dei Revisori dei Conti;
 - c) elegge i Membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi i rappresentanti di settore, del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - d) approva il Regolamento Interno e il Codice di Comportamento e le loro eventuali variazioni.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio che avviene il 31 Dicembre di ogni anno.
6. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti gli Associati presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea è convocata anche quando ne faccia richiesta - a mezzo lettera raccomandata contenente gli argomenti da trattare - almeno un quarto degli Associati; il Presidente deve provvedere entro 20 giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo e alla convocazione dell'Assemblea per una data non oltre i 45 dal ricevimento della richiesta stessa. Le deliberazioni relative dovranno essere prese con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.
9. L'Assemblea straordinaria viene convocata quando si debbono deliberare variazioni dello Statuto Associativo, nonché lo scioglimento anticipato e la liquidazione dell'Associazione; le relative deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti attribuibili a tutti gli Associati.
10. L'Assemblea nomina volta per volta un proprio Presidente ed un Segretario verbalizzante.

Articolo 11)

1. Le deliberazioni prese dall'Assemblea con il rispetto delle maggioranze stabilite dal presente Statuto vincolano anche gli Associati assenti, dissenzienti o astenuti.
2. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o per scrutinio segreto, previa verifica del numero

delle deleghe di cui ciascuno dei presenti eventualmente disponga.

3. Le votazioni per la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avvengono in ogni caso a scrutinio segreto.
4. Su materie diverse dalla elezione degli organi Associativi, il Consiglio Direttivo può anche indire votazioni e consultazioni per referendum stabilendone le modalità, che comunque garantiscano, se necessario, la segretezza del voto.
5. Su materie di competenza dell'Assemblea Ordinaria le deliberazioni sottoposte a referendum saranno approvate se otterranno il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuibili a tutti gli Associati.
6. Su materie di competenza dell'Assemblea Straordinaria le deliberazioni sottoposte a referendum saranno approvate se otterranno il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti attribuibili a tutti gli Associati.
7. Su altre materie le deliberazioni sottoposte a referendum vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri effettivi, ivi compresi i rappresentanti di settore, eletti dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Aziende Associate.
2. Il numero dei componenti verrà stabilito dall'Assemblea degli Associati prima di procedere al rinnovo delle cariche sociali e dovrà essere compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di quindici.
3. A parità di preferenze risulta eletto quello più anziano di età.
4. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Entro venti giorni dall'elezione, il Consiglio deve riunirsi per designare tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente. Fino a che tale designazione non sia avvenuta, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età fra i Consiglieri eletti.
6. Il Consiglio Direttivo può nominare Presidente Onorario dell'Associazione chi abbia con particolare merito e per lungo tempo ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione e sia ancora rappresentante di una azienda associata.
7. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
8. I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificazione restino assenti da due sedute consiliari nello stesso anno, saranno considerati dimissionari e il Consiglio Direttivo provvederà alla loro immediata sostituzione mediante cooptazione.
9. Quando per una qualsiasi causa venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio, nella prima riunione immediatamente successiva, procederà alla nuova designazione chiamando a far parte del Consiglio stesso, per cooptazione, il primo dei non eletti nell'ultima votazione dell'Assemblea degli Associati e, in caso di rifiuto, il successivo avente diritto.
10. I nuovi eletti decadono dalla carica contemporaneamente agli altri Consiglieri, allo scadere del triennio della elezione di questi ultimi.
11. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti né del Collegio dei Probiviri.

Articolo 13)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione degli scopi dell'Associazione in conformità dello Statuto e delle direttive dell'Assemblea.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio Direttivo l'organizzazione interna dell'Associazione, l'amministrazione del suo patrimonio, la compilazione dei bilanci.
4. Esso è comunque investito di tutti i poteri che dallo Statuto o dalla Legge non siano espressamente riservati ad altri organi associativi.
5. Il Consiglio Direttivo nomina eventuali commissioni tecniche di studio e promuove la costituzione di Gruppi Regionali o Interregionali per i quali il Regolamento Interno fissa composizione, scopi e funzionamento.
6. Per la validità delle delibere del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
7. Il Consiglio Direttivo delega i compiti esecutivi delle delibere proprie e dell'Assemblea, e di ordinaria amministrazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, e da tre a cinque

Consiglieri.

8. Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
9. Il Presidente può invitare i rappresentanti di settore alle riunioni del Comitato di Presidenza quando debbano essere trattati argomenti specifici del settore rappresentato.

PRESIDENTE

Articolo 14)

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha ad ogni effetto la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti dal presente Statuto;
 - c) convoca e presiede il Comitato di Presidenza nei tempi stabiliti dal presente Statuto;
 - d) vigila sull'osservanza le norme statutarie da parte di tutti gli Associati;
 - e) convoca l'Assemblea degli Associati;
 - f) attua, riassume e coordina le direttive del Consiglio Direttivo;
 - g) prende in caso di urgenza, e nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto, le iniziative più opportune nell'interesse dell'Associazione, riferendone appena possibile al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti di loro competenza;
 - h) può, a sua discrezione, invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri - o solamente i rispettivi Presidenti - o singoli Associati.
2. I poteri del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, sono esercitati dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
3. Nel caso che il Presidente venga a cessare definitivamente le sue funzioni, o per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla designazione di un nuovo Presidente ai sensi dell'art. 12, in tale evenienza potrà essere anche rinnovato il Comitato di Presidenza.
4. Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione di un nuovo Presidente in una apposita riunione convocata dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano non oltre 15 gg. dal momento della cessazione delle funzioni del precedente Presidente. Tanto vale anche per il Vicepresidente.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 15)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i rappresentanti delle Aziende Associate, è eletto dall'Assemblea per un triennio.
2. La scelta avviene sulla base delle preferenze ottenute: i primi tre, risultati eletti per numero di voti conseguiti, saranno i membri effettivi, i successivi due in ordine decrescente saranno i supplenti. A parità di preferenze risulta eletto quello più anziano di età.
3. I membri del Collegio sono rieleggibili, e fra di loro nominano un Presidente.
4. Essi controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea esponendo in particolare il proprio parere sui bilanci.
5. Nel caso che venga a mancare, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, uno dei membri effettivi subentrerà un membro supplente in relazione al numero di preferenze ottenute; a parità di preferenze subentrerà quello più anziano di età.
6. Nel caso che ciò non basti a reintegrare il Collegio, subentreranno i successivi non eletti alla carica nella precedente Assemblea.

PROBIVIRI

Articolo 16)

1. Il Collegio dei Probiviri formato da tre membri effettivi, tutti scelti fra i rappresentanti delle Aziende Associate, è eletto dall'Assemblea per un triennio. A parità di preferenze risulta eletto quello più anziano di età.
2. I membri del Collegio sono rieleggibili, e fra di loro nominano un Presidente.
3. Essi giudicano sulla espulsione degli Associati ai sensi dell'art. 6 ed esercitano le altre funzioni loro

demandate dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

4. Essi sono investiti inoltre della funzione di arbitri amichevoli compositori per ogni questione che possa insorgere tra Associati; nonché della funzione di controllo circa l'applicazione delle norme di cui all'Art.5 dello Statuto, del regolamento interno e del codice di comportamento da parte degli Associati.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dall'apertura delle vertenze.
6. Alla eventuale sostituzione dei membri del Collegio si procede mediante cooptazione del primo o dei primi tra i non eletti alla carica nella precedente Assemblea. A parità di preferenze risulta anteposto quello più anziano di età.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote conferite dagli Associati, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dai beni mobili ed immobili e da qualsiasi attività o sopravvenienza attiva.
2. Gli Associati che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, non potranno vantare alcun diritto di partecipazione all'attivo patrimoniale.
3. La devoluzione del patrimonio allo scioglimento dell'Associazione avverrà in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Articolo 18)

1. Le cariche associative non danno diritto ad alcun compenso per l'opera prestata; tuttavia è previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi Associativi e agli incontri ufficiali in rappresentanza dell'Associazione, il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea ordinaria. Verranno comunque rimborsate le eventuali spese sostenute dal Presidente, dai Membri del Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti e Probiviri, e da altre persone eventualmente chiamate a collaborare con tali organi purché strettamente legate all'esercizio delle proprie funzioni.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19)

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre del 2050, e potrà essere prorogata dall'Assemblea Generale salvo il diritto di recesso secondo Legge.
2. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deliberato in conformità al disposto dell'art.10; in tal caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Articolo 20)

1. L'ASCOFARVE, che aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, riconferma la propria autonomia nella difesa degli specifici interessi della Categoria, e può concretare intese con altre Associazioni per azioni in comune in particolari settori. Inoltre può aderire ad organizzazioni internazionali del proprio specifico settore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa richiamo, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Articolo 22)

1. Tutti gli Associati all'ASCOFARVE continuano a rimanere iscritti all'Associazione a condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto per l'ammissione all'Associazione stessa.
2. Agli Associati che fossero privi di tali requisiti è concesso per la loro regolarizzazione un periodo massimo di sei mesi dall'approvazione dello Statuto e dalla sua comunicazione agli eventuali assenti.
3. Trascorso tale termine si provvederà ai sensi del presente Statuto.
4. I componenti gli Organi Associativi restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso alla data di approvazione del presente Statuto, salvo per incompatibilità con le disposizioni previste dallo stesso.
5. La durata per un triennio degli Organi Associativi si intende fino all'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo anno solare successivo alla data di elezione.

Articolo 23)

Le modifiche relative alla fissazione per fasce dei contributi associativi e dei diritti di voto avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione di tali modifiche.